

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2652 di venerdì 17 giugno 2011

La valutazione dei rischi nel comparto delle industrie estrattive

Uno strumento di autovalutazione per l'analisi e gestione dei rischi di aree funzionali di prioritaria criticità del settore dell'industria estrattiva. Il questionario, la formazione e la documentazione richiesta per gli impianti.

Bergamo, 17 Giu - Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell' Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo ha messo in rete un **questionario** per la valutazione dei rischi nel comparto delle industrie estrattive con riferimento a due categorie ATECO 2002: 14 (altre industrie estrattive - cave) e 26 (fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi - laboratori/impianti).

Su questo tema il primo aprile 2011 si è tenuto a Bergamo un seminario dal titolo "**Valutazione e gestione del rischio nelle attività estrattive. Per la promozione di una nuova cultura della sicurezza**", organizzato da Provincia e dell'Asl di Bergamo, dove è stato presentato e proposto il "**Questionario di analisi per la valutazione dei rischi nel comparto industrie estrattive**". Un questionario che costituisce un utile strumento di autovalutazione sulla corretta e completa effettuazione dell' analisi dei rischi e un contributo alla fattiva collaborazione tra gli Uffici pubblici preposti alla verifica dell'attuazione delle norme di sicurezza e salute nelle attività estrattive (Ufficio Cave provinciale e ASL Servizio PSAL) e gli operatori del settore.

Questo strumento, di supporto a analisi e gestione dei rischi di aree funzionali di prioritaria criticità del settore dell'industria estrattiva, è formato da "**schede di valutazione dei rischi**". Schede che permettono "omogenee modalità di monitoraggio delle situazioni potenzialmente pericolose del settore".

In particolare il "Gruppo di Lavoro Provinciale Bergamasco costituito dal Servizio Risorse Minerali e Termali della Provincia e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL, suggerisce di usare queste schede dopo (o contemporaneamente) aver effettuato tutti gli incontri con i soggetti interessati e dopo aver acquisito tutta la documentazione, verificando l'effettiva 'organizzazione' del sistema aziendale per la sicurezza".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A24] ?#>

Le schede proposte analizzano "**due macroaree delle organizzazioni aziendali**:"

-**l'organizzazione aziendale per l'igiene e la sicurezza;**

-**specifici impianti, attrezzature e luoghi di lavoro**".

Inoltre riportano, nella colonna documenti, la documentazione da acquisire (in parte allegata al documento) o da verificare.

Le schede si prestano quali:

- "questionario di autovalutazione delle singole aziende;

- questionario di valutazione in uso al personale di vigilanza e controllo;

- questionario di valutazione in uso agli organismi paritetici per lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela della salute e all'assistenza alle imprese;

- strumento di analisi delle OO.PP. per supportare le imprese nell'individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire la tutela e la salute nei luoghi di lavoro;

- materiale di studio percorsi di aggiornamento per RLS/RSPP di settore, preposti (figure di sistema)".

Raccogliamo, a titolo esemplificativo, alcuni delle domande contenute nella parte dedicata **informazione, formazione e addestramento**:

- "nel DVR, è presente un Piano di informazione, formazione e addestramento aziendale con riferimento ai seguenti aspetti?
- quali figure aziendali e della prevenzione sono coinvolte nella rilevazione dei bisogni formativi?
- sono stati predisposti indicatori per verificare l'efficacia dei programmi di informazione, formazione e addestramento effettuati a fine corso (a caldo) e a distanza (a freddo)?
- è previsto un piano di formazione specifico per le figure aziendali e della prevenzione"?

Si chiede inoltre se è prevista l'attività d'informazione, formazione e addestramento per le seguenti tipologie di lavoratori:

- "neoassunti;
- lavoratori con diversità linguistiche;
- lavoratori che vengono trasferiti in un'altra unità operativa;
- lavoratori che cambiano mansione;
- lavoratori addetti all'uso di nuove attrezzature;
- lavoratori incaricati all'uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche;
- lavoratori che utilizzano nuove tecnologie;
- lavoratori che utilizzano nuove sostanze e preparati pericolosi;
- lavoratori incaricati ad accedere a luoghi di lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità specifiche;
- lavoratori che utilizzano DPI di terza categoria e DPI di protezione dell'udito".

Riportiamo infine alcune delle **considerazioni generali per impianti e attrezzature** contenute preliminarmente alla parte relativa all'analisi di impianti, attrezzature e luoghi di lavoro.

Per tutti gli impianti viene richiesta l'esistenza di **documentazione** relativa a:

- **progetto**: "si ricorda che l'Art. 6 della Legge 46/90 e l'Art. 4 DPR n° 447 del 06/12/1991 richiedono obbligatoriamente la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, per i seguenti impianti:
 - impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
 - impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
 - impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
 - impianti di protezione antincendio". Per gli impianti non compresi in questa lista, occorre far riferimento alla normativa specifica citata nel documento per ogni singolo impianto;
- **"come è costruito"** (Art. 7 DM 37/2008 - Dichiarazione di conformità): è necessario "che, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'Art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui al D.M. 37/2008, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all'Art. 5";
- **collaudo**: nella trattazione dei singoli impianti, "viene indicata la normativa specifica di riferimento (si sottolinea che nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione [Legge 109/94 (legge quadro in materia di lavori pubblici) modificata da Legge 415/98]);
- **certificazioni di legge** (Art. 9 DM 37/2008 - Certificato di agibilità): tale certificato è "rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'Art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- **manutenzioni**: "per tutti gli impianti in cui si allega la scheda di valutazione è richiesto di annotare se la manutenzione è effettuata 'a guasto', in 'modo programmato' o 'preventiva'. Si riportano a tal proposito alcune definizioni da tenere presente per definire le misure di tutela da adottare:
 - la **manutenzione 'a guasto'** interviene in seguito alla segnalazione di un malfunzionamento del macchinario o ad un evento ben più grave col conseguente arresto dello stesso. Il ruolo del preposto può essere indispensabile per questo tipo di intervento;
 - la **manutenzione 'programmata'** o 'calendariale' individua i componenti critici di un macchinario e secondo uno scadenziario, si provvede a sostituire parti o componenti, indipendentemente dalle loro condizioni. Il richiamo alla previsione " regolare

manutenzione" si riferisce proprio a questa misura nota: Art. 15 comma 1 lettera z) del D.Lgs 81/08;

- la **manutenzione 'predittiva'** o preventiva permette di riconoscere con relativo anticipo i componenti che iniziano a degradarsi o l'insorgere di malfunzionamenti, permettendo di pianificare gli interventi compatibilmente con la produzione e dando tempo di approvvigionarsi di quanto necessario. Tale tipologia di manutenzione, per mezzo di misure ed analisi effettuate sul macchinario, può determinarne col massimo grado di affidabilità possibile le reali condizioni di funzionamento, sia globali, sia dei singoli componenti".

" Questionario di analisi per la valutazione dei rischi nel comparto industrie estrattive", Gruppo di Lavoro Provinciale Bergamasco costituito dal Servizio Risorse Minerali e Termali della Provincia di Bergamo e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL di Bergamo (formato ZIP, 10.2 MB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it